



COMUNE DI DRUOGNO

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Piazza Municipio, 3 – 28853 Druogno
Tel: 0324/93071 – Fax: 0324/93272

Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.51

OGGETTO:

REVISIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL'ENTE RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE ED APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNI 2023/2024/2025. MODIFICA.

L'anno duemilaventitre, addì ventinove, del mese di maggio, alle ore dodici e minuti trenta, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale in seduta **SEGRETA ORDINARIA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presenze
1. ZANOLETTI MARCO - Sindaco	Sì
2. ANDREOLI PIERGIACOMO - Vice Sindaco	Sì
3. FILIPPINI DIEGO - Assessore	No
Totale Presenti:	2
Totale Assenti:	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor MARINO Dr.ssa Paola il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANOLETTI MARCO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n.51 del 29 maggio 2023

Oggetto: Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale ed approvazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2023/2024/2025. Modifica.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 39 della L. 449/1997 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali, sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;
- l'art. 2 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono, secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e determinano le dotazioni organiche complessive dell'Ente;
- a norma dell'art. 1 comma 102 L.311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 e all'articolo 70 comma 4 del D.Lgs.165/2001, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19 comma 8 della L.448/2001 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 D.Lgs.75/2017, disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- l'art. 22 comma 1 del D.Lgs.75/2017, prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a decorrere dal 30 marzo 2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;
- con il Decreto del 8 maggio 2018 il Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018 e che, pertanto, occorre adeguare gli strumenti di programmazione delle risorse umane ai nuovi indirizzi legislativi, finalizzati al superamento della dotazione organica quale strumento statico di organizzazione;

Rilevato che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale; - procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica"; - rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

Considerato il vigente quadro normativo che richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, la verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, comma 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno, assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del comma 557-bis e in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo comma 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 comma 557 quater della L. 296/2006, dispone che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;
- la Deliberazione della Sezione Autonomie della Corte Conti n. 25/2014, ha chiarito che a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico; - art. 16 del D.L.113/2016 ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;
- rispetto pareggio di bilancio dell'anno precedente (legge 28 dicembre 2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
- rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i che prevede il contenimento della spesa complessiva per assunzioni flessibili entro il limite della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (Sezione Autonomie - Delibera n. 2/2015);
- rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, comma 2, lett. c, del d.l. 66/2014);
- invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, comma 470, della legge 232/2016;
- a decorrere dal 2018, aver conseguito il saldo di competenza nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica in tema di "pareggio di bilancio" nell'anno precedente (art. 1, comma 475, lett. e), L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);

- mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, comma 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
- comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, L. n. 232/2016;

Richiamato l'art.1 comma 762 della L.208/2015 (Legge di Stabilità 2016), il quale ha previsto che dal 2016 tutte le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale, che fanno riferimento al patto di stabilità interno, si intendono riferite ai nuovi obiettivi di finanza pubblica del "pareggio di bilancio", ferme le disposizioni di cui all'art.1 comma 557 della L.296/2006 sopra richiamate;

Richiamato l'art. 33 del D.L.34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 che, a superamento del regime del turn – over, detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Richiamate le seguenti disposizioni:

- il comma 1 del predetto art. 33 D.L.34/2019, secondo cui la disciplina è dettata "anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento a quelli in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e agli altri programmi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145";
- il comma 2 del predetto art. 33 D.L.34/2019, come modificato dal comma 853 art.1 della L. 160/2019 che stabilisce: *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al disotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli*

oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonchè delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018";

Visti:

- il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" - pubblicato sulla G.U. n.108 del 27.04.2020;
- il nuovo CCNL Funzioni Locali 2019/2021, firmato il 16.11.2022;
- la Circolare 13 maggio 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni" - pubblicato sulla G.U. n.226 del 11.09.2020;

Visto il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30.06.2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, che ha stabilito all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, e che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Preso inoltre atto che il suddetto decreto dispone all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113";*

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di dotazione organica si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del PTFP, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione di budget assunzionali;

Rilevato che la dotazione organica dell'Ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1 comma 562 della L.296/2006 e ss.mm.ii., è pari a € 226.445,66, quale importo della spesa di personale nell'anno 2008;

Visto e richiamato quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con D.M. 08.05.2018: *“L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata”*;

Vista e richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2023, con la quale si approvava il Fabbisogno di personale 2023/2025 ai fini della previsione nel DUP 2023/2025, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 11.04.2023, con cui si approvava il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. Semplificato 2023/2025;

Visto il prospetto allegato al presente atto sub “A”, nel quale è indicato il valore finanziario della capacità assunzionale di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, calcolato, applicando la normativa tutta innanzi meglio riportata e richiamata, tenendo conto del rapporto spese correnti / spese di personale e che è pari alla percentuale del 13,87%;

Rilevato che, in considerazione della fascia demografica del Comune di Druogno, il valore soglia è stabilito nella percentuale del 28,60%, e, pertanto, l’incremento massimo sarebbe previsto nella somma complessiva di € 248.812,73;

Rilevato, tuttavia, che, in base a quanto disciplinato dall’art.5 del D.M. 17.03.2020: “In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art.4 comma 1”;

Dato atto che tale misura, secondo quanto chiarito dalla Circolare 13.05.2020, è finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale e che, pertanto, poiché, per la fascia demografica del Comune di Druogno è pari per l’anno 2023 alla percentuale del 34%, l’incremento massimo di spesa di personale per l’anno 2023 è pari ad € 83.520,19, che deve, in conclusione, intendersi quale capacità assunzionale per l’esercizio finanziario in corso del Comune di Druogno;

Visto che la spesa del personale in servizio per l’anno 2023 è stimata in € 219.109,87, comprensive della spesa per le convenzioni in essere e per la spesa di lavoro flessibile, in virtù delle assunzioni ex art.557 L.311/2004, da sostenersi;

Visto e richiamato quanto stabilito dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” approvate con D.M. 08.05.2018: *“L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata”*;

Ricordata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2023, con la quale si approvava il Fabbisogno di personale 2023/2025;

Preso atto della Determinazione del Responsabile di Servizio n.114 del 30.05.2023, pervenuta dal Comune di Trontano e acquisita al prot.2932 del 30.05.2023, con la quale si comunica il passaggio in mobilità della dipendente assunta quale Istruttore Amministrativo e assegnata al Servizio Demografici, con decorrenza 01.09.2023;

Vista e richiamata la Determinazione del Responsabile di Servizio n.73 del 28 novembre 2022 *“Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo cat. “C” posizione economica “C1” – Servizio Tecnico a tempo parziale e indeterminato – Approvazione schema contratto di lavoro”*, in adempimento della Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 28.11.2022 *“Piano del fabbisogno di personale 2022/2023/2024. Scorrimento graduatoria”*;

Ritenuto dover procedere alla revisione del piano già approvato, e pertanto, nell’ottica di una rivalutazione dell’organizzazione complessiva degli Uffici, nell’esercizio dei poteri attribuiti per legge alla Giunta Comunale ex art.48 D.Lgs.267/2000, di trasformare il posto da parte time a full time, in modo da sopperire al posto che si renderà vacante dal giorno 01.09.2023 e ferma ogni valutazione di questa Giunta in ordine alla riorganizzazione degli uffici;

Ricordato che la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno è considerata nuova assunzione ed è, pertanto, consentita qualora l’Ente disponga di capacità assunzionale;

Valutato che il presente piano dei fabbisogni sia coerente con l’attività di programmazione generale dell’Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l’Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell’art.5 comma 1 del D.Lgs. 150/2009);

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6-bis D.Lgs n. 165/2001, non sono previste esternalizzazione di funzioni e di servizi che comportino un risparmio sulla spesa di personale;

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall’ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall’apposita tabella allegata al medesimo;

Dato atto che la dotazione organica dell’Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

Richiamato altresì il C.C.N.L. Regioni ed enti locali e il C.C.N.L. Funzioni Locali;

Visto che il presente piano del fabbisogno necessita del parere obbligatorio dell’organo di revisione;

Rilevato di procedere alla trasmissione del presente provvedimento alle OO.SS.;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs.267/2000 sotto il profilo della regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi, espressi dagli aventi diritto nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di prendere atto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2023, con la quale si approvava il Fabbisogno di personale 2023/2025 ai fini della previsione nel DUP

2023/2025, e la Deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 11.04.2023, con cui si approvava il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. Semplificato 2023/2025, di cui questo atto costituisce modifica e prosecuzione;

2. Di dare atto che l'incremento massimo di spesa di personale per l'anno 2023 è pari ad € 83.520,19, che deve, in conclusione, intendersi quale capacità assunzionale per l'esercizio finanziario in corso del Comune di Druogno;

3. Di approvare, per l'effetto di quanto in premessa esplicitato e in considerazione delle capacità assunzionali a legislazione vigente, e della sostenibilità finanziaria della spesa, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2023/2025, come segue:

- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2023: trasformazione del posto di Istruttore Amministrativo da parte time a full time, con decorrenza 01.06.2023 in modo da sopperire al posto che si renderà vacante dal giorno 01.09.2023 e ferma ogni valutazione di questa Giunta in ordine alla riorganizzazione degli uffici;
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2024: nessuna
- assunzioni a tempo indeterminato nell'anno 2025: nessuna;

4. Di ribadire che la spesa derivante dalla programmazione di cui sopra rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", nonché i limiti imposti dall'art. 1 comma 557 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., in tema di contenimento della spesa di personale (spesa potenziale massima);

5. Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D. Lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

6. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs.165/2001, come introdotto dal D.Lgs.75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

7. Di trasmettere il presente piano alle OO.SS.;

8. Di dichiarare, previa separata votazione e con voto unanime e favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.34 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO
F.to: ZANOLETTI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

VISTO PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 1 e art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to MARINO Dr.ssa Paola

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 1 e art. 147-bis comma 1 D. Lgs. 267/2000, del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ZANOLETTI Marco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 352 Reg. Pubbl.

Certifico io, Segretario Comunale, previa dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata a partire dal giorno 26/06/2023 all'Albo pretorio ove vi rimarrà fino al giorno 12/07/2023 ai sensi dell'art 124 c. 1 del D. Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 29-mag-2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, c. 4, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134,c. 3, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MARINO Dr.ssa Paola

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Lì, _____

Il Segretario Comunale
MARINO Dr.ssa Paola